REGOLE

DELLA REAL CONGREGAZIONE

DEL

SS. ROSARIO

DI S. CATERINA A FORMELLO.

PRECEDUTE DA UNA BREVE ISTORIA DELLA CONGREGAZIONE STESSA, E SEGUITE DAL CATALOGO DELLE INDULGENZE, CHE SI GODONO DAI FRATELLI, E SORELLE.



NAPOLI.
PRESSO DOMENICO SANGIACOMO.
1828.



BREVE NOTIZIA

Dell' origine e progresso della Congregazione del SS. Rosario eretta nel Chiostro di S. Caterina a Formello.

Eran prima in questo locale i PP. Celestini. Nel 1498, per ordine di Federigo III. d' Aragona vi entrarono i PP. Domenicani Lombardi, i quali, come di loro istituto promossero vie maggiormente la divozione del Rosario. Infatti cominciarono a praticarla nella Chiesa del Monistero molti secolari con assiduità ed ammirazione del pubblico, di modo che questo pio esercizio durato fino al 1619, mosse l'animo di quei religiosi a conceder permissione a quest' individui, che congregati recitassero il S. Rosario. Questa recita continuò provvisoriamente in tal modo, dappoicchè a 19. Febbrajo del 1625. previo ordine di quel Generale de'PP. Predicatori, Fr. Serafino Secchi da Pavia, fu conceduto a' secolari un locale separato nel Chiostro del Monistero, perchè (sebbene con qualche limitazione) praticassero in esso tutti gli esercizj di pietà.

Questo locale fu appunto il capitolo de' Monaci, e per Sagrestia vi si unì l' altro contiguo destinato in quel tempo per la scuola

gratuita de' PP. medesimi, sopra cui leggevasi, come tuttavia si legge: *Domus Sapientiae.*

Nel tempo stesso fu dato ancora a Confratelli un locale nella Chiesa medesima de' Monaci, per poterne formare una Terrasanta per loro uso, come si eseguì a spese de'Fratelli medesimi, e come si rileva dalle Iscrizioni seguenti:

AERE . SODALIUM . CONGREGATIONIS .
SANCTISSIMI . ROSARII .
AD . EORUM . CINERES . COOPERIENDOS .
EFFOSSA . DOMUS .
AN . DOM . MDCXXV.

REVERTATUR . PULVIS . IN . TERRAM . SUAM .
ET . SPIRITUS . AD . DEUM .
QUI . DEDIT . ILLUM .
AN . DOM . MDCXXV.

Sino al 1744. la Confraternita fu governata colle regole comuni alle Congregazioni del Rosario, se non che in detto anno mediante il Regio Assenso le riformò, adattandole a nuovi usi, e ne promosse l' osservanza.

Progredì di mano in mano la divozione de'Fratelli, ed il lustro della Congregazione

per la esattezza e decenza con cui si praticavano gli Esercizii di pietà, e fra le altre pie opere istituite da varii Fratelli vi fu quella nel 1764. di cinque maritaggi da distribuirsi ogni anno ad altrettante donzelle fra le assidue alla recita del Rosario nella Chiesa di S. Caterina, che sortissero per bussola nella prima Domenica di Ottobre, giusta la pia disposizione del Confratello Duca di S. Martino.

Nel 1826. si unì alla Confraternita medesima, per effetto di Sovrano Decreto, la già Congrega di S.Maria del Parto e S.Giuseppe, stabilita una volta nel suppresso Monistero de' SS. Apostoli dei PP. Teatini.

Finalmente essendosi conosciuta la necessità di modificare le regole pubblicate nel 1744; per tanti articoli, che per l' elasso, e per le circostanze de' tempi, non erano più adattabili, si sono redatte le seguenti, tenendosi presenti le diverse conclusioni, cui si era dato luogo per casi in quelle non preveduti, non che le Istruzioni approvate dal Re (N.S.), il quale si è benignato di compartire sulle medesime la sua Sovrana sanzione.

Napoli li 27. Novembre 1827.

FRANCESCO PRIMO

Per la Grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie ec.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali Dominii al di quà del Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

ART. I.

È approvata la riforma delle Regole della Congregazione del SS. Rosario in S. Caterina a Formello, secondo il progetto annesso al presente Decreto.

ART. II.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato = DE MEDICI.

REGOLE

DELLA REAL CONGREGAZIONE

DEL SS. ROSARIO.

CAP. I.

1. La Compagnia laicale del SS. Rosario ha per suo scopo l'esercizio vicendevole de' congregati negli atti di religione e di pietà, per meglio adempire ai doveri di cristiano, e per premunirsi col S. Rosario al combattimento de' spirituali nemici.

2. Ogni fratello debbe esercitarsi pel suo bene spirituale, e per compiacere alla SS. Vergine in tre principali virtù; nell'umiltà cioè, nella carità, ed ubbidienza. Sarà egli umile con tutti tanto a se superiori che inferiori, trattando tutti dolcemente con ispecialità pel servizio di Dio e della Divina Madre. Si eserciterà nella carità verso Dio e verso il prossimo, coll'osservanza della divina legge, col fervore nel servigio di Dio, col frequentare la Congregazione, cooperandosi benanche, perchè la medesima sempreppiù fiorisca e si avanzi. Sarà dili-

gente nell' accostarsi spesso al Sagramento della Penitenza, ed al Cibo Eucaristico, specialmente nelle feste principali, e nelle 1.e e 3.e Domeniche di ciascun mese per lucrare le Sante Indulgenze concesse a questa Compagnia. Metterà poi cura di aver tutto l'amore pel suo prossimo e pei suoi Confratelli, trattando tutti con dolcezza, e dando loro buono esempio. L'ubbidienza finalmente ai voleri de' Superiori non sarà scompagnata da ogni fratello, seguendo ciò che gli verrà imposto, poichè debbe conoscere nel volere de' Superiori quello del Signore Iddio, e della Divina Madre Maria SS.

3. La Congregazione avrà il suo Padre Spirituale, che dovrà eleggersi dalla Congregazione generale, previa la solita chiamata, a maggioranza di voti segreti, su di una terna proposta dal Governo di essa. L'eletto P. Spirituale dovrà essere approvato dall'ordinario della Diocesi: sarà sua cura d'instruire i Fratelli ne'giorni di Congregazione con un discorso sull' Evangelo corrente, o sulla solennità che si celebra, ascolterà le confessioni de' Fratelli, celebrerà le messe piane e sollenni. Invigilerà ancora su la qualità de'Sacerdoti, che dovranno celebrare nella Congregazione onde conoscere se hanno i regolari requisiti, presederà in fine a tutte

le sacre funzioni, e dirigerà per quanto possa la Congregazione, senza avere giammai voce attiva o passiva negli affari. Il Padre Spirituale sarà confermato per maggioranza di voti di tutta la Congregazione ogni due anni, e qualora nel corso del biennio volesse la Congregazione disfarsene ciò accaderà per due terzi di voti esclusivi della Congregazione generale. Il Padre Spirituale godrà di un' annua mercede, che gli verrà assegnata dalla Congregazione generale.

CAP. II.

Esercizj che devonsi fare in Congregazione.

1. La Congregazione si terrà in tutte le feste di doppio precetto secondo è descritto nel calendario, ed alle ore ivi designate.

2. Ne' giorni di Congregazione si dirà il Mattutino, e le Laudi dell' Uffizio della Beatissima Vergine, e la terza parte del S. Rosario, meditando i misteri corrispondenti a quella giornata, quindi si celebrerà la S. Messa in fine della quale, detta la *Salve Regina,* si darà dal Padre la benedizione con l' acqua santa, e dette le altre consuete preci sarà sciolta la Congrega. Nelle prime Do-

meniche di ciascun mese e nelle principali feste di Maria SS. la mattina vi sarà ancora l'Esposizione del Venerabile, un Omilia che si farà dal Padre Spirituale, e la S. Benedizione. Nelle ore vespertine delle prime Domeniche di mese si reciterà Vespro, e Compieta dell' uffizio di Maria SS., e quindi si farà la processione di nostra Signora del Rosario, portandosi dalla Chiesa ove si espone dal mattino, in Congregazione. Nelle terze Domeniche di mese poi, ed alloraquando si farà il funerale per qualche Fratello o Sorella defunti invece dell'uffizio della SS. Vergine, si dirà l' uffizio de' defunti.

3. Nella settimana di Passione di ciascun anno si faranno in Congregazione gli Esercizii spirituali.

4. Nell' entrare che farà il Fratello in Congregazione si segni prima con l' acqua benedetta, e poi postosi in ginocchioni saluti Maria SS. con tre *Ave* nè si levi se prima non avrà avuto il segno dal Superiore, o da chi ne fa le veci, quindi vadasi a sedere, e si eserciti con modestia ed esemplarità negli atti di religione, che ivi si praticano.

CAP. III.

Obblighi de' Fratelli.

1. È obbligato ciascun Fratello recitare ogni settimana il Rosario di 15 poste, o in una sol volta, o in tre come gli sarà più comodo. Senza legittimo impedimento non lascerà di ascoltar la messa ogni mattina, e procurerà esercitarsi nell'orazione mentale, meditando quei punti, che crederà più utili pel suo bene spirituale.

2. Assisterà assiduamente il Fratello in Congregazione ne'giorni designati nel calendario, e specialmente nella prima Domenica di ciascun mese, nelle festività di Maria SS., e nel tempo de' SS. spirituali Esercizii. Interverrà parimenti in tutte le esequie, che si faranno dalla compagnia, dietro l'avviso che ne avrà dal Segretario, pel quale intervento riceverà un candelotto di cera di 3. once. Le Sorelle interverranno in Congregazione solamente per adempiere i divini uffizii.

3. Si esorta ciascuno di procurarsi l'acquisto delle Sante Indulgenze concesse alla compagnia del SS. Rosario, mercè le opere di pietà ingiunte, come trovasi spiegato nel Diario delle S. Indulgenze.

4. Per lo mantenimento della Congregazione, e per godere de' benefizii, che appresso si diranno, ogni Fratello, e Sorella pagherà grana 20. in ogni mese, e mancandosi da tal pagamento per quattro mesi continui si caderà in contumacia, per effetto di che il contumace sarà privo di voce attiva e passiva, e di tutt' i benefizii spirituali e temporali che appresso si diranno.

5. In occasione di morte di ciascun Fratello, o Sorella debbe ogni aggregato a questa Compagnia farsi una Comunione in Congregazione per l'anima del defunto, ovvero recitare o un Rosario di 15 poste o un uffizio, o pure far celebrare con sua elemosina una messa in Congregazione per quell' anima.

C A P. IV.

Benefizii che godono i Fratelli, e le Sorelle.

1. Avvenendo la morte di ciascun Fratello, o Sorella avrà in casa una camera parata con letto alla reale, ed altarino, e nove libre di cera, cioè quattro torce di due libbre l'una intorno al feretro, e quattro candele di tre once l'una per l'altarino. Avrà inoltre l'accompagnamento della Con-

fraternita con cassa e coltre, cassa d'onore e 24 poveri di S. Gennaro con banderuole, verrà quindi umato nella Terrasanta della Congregazione dopo le solite preci.

2. Avvenendo la morte di qualche ragazzo, non giunto all' età di anni 7. compiti, che si trovasse ascritto a questa Compagnia, non riceverà il parato funebre ed accompagnamento sopradetto, ma invece se gli farà in casa un letto mortorio corrispondente alla sua età, e verrà umato nella Terrasanta, trasportandovisi decentemente.

3. Dovendosi seppellire il cadavere di qualche Fratello, o Sorella in altra Chiesa per disposizione del defunto, o della sua famiglia, in tal caso godrà quanto sopra sta detto, e la Compagnia lo porterà in quella Chiesa, ove ufficierà.

4. Se mai il cadavere di qualche Fratello, o Sorella non sarà accompagnato da questa Confraternita, rimarrà privo il defunto di tutto ciò che si è detto, e godrà de' soli suffragii spirituali.

5. Ciascun Fratello, o Sorella potrà richiedere l' associazione della Confraternita, e l' umazione nella Terrasanta per qualche suo congiunto, purchè questi coabiti col Fratello, o colla Sorella; dovrà però rimborsare la Congregazione della spesa, che

occorrerà pel parato in casa, pel convoglio funebre, e tutt' altro secondo il solito. Lo stesso avrà luogo per li genitori del Fratello, o Sorella ancorchè non coabitino coi medesimi.

6. Il Fratello e la Sorella parteciperà di tutte le Indulgenze concesse all' ordine de'Predicatori in generale, ed a questa adunanza in particolare, come si rileva dal Diario delle Indulgenze; parteciperà ancora di tutte le pie opere, che si fanno sì in questa, che nelle altre Compagnie del SS. Rosario, ed in tutta la religione Domenicana.

7. Per ogni Fratello o Sorella defunta si farà un funerale in Congregazione nel primo giorno che si può, oltre di un'altra pia opera che ogni aggregato è in obbligo di fare per l' anima del defunto come sta detto nel Cap. 3. §. 5. di queste regole.

8. Si diranno ancora per l' anima di ciascun Fratello o Sorella defunti 100 messe piane, ed una cantata.

9. Ogni Fratello, o Sorella che non pagherà le mesate per mesi quattro continui sarà contumace, e quindi privo di tutt' i benefizii detti di sopra, tal contumacia potrà esser purgata qualora il contumace verrà personalmente in Congregazione a pagar tutto l' arretrato.

10. Se mai il Fratello contumace sia stato inabilitato al pagamento delle mesate perchè assente per servizii pubblici di ordine Sovrano, potrà fare col Governo una transazione, che dovrà essere approvata dalla Congregazione Generale.

11. Passando un Fratello, o Sorella contumace all' altra vita godrà solamente dell'associazione e luogo di sepultura nella Congregazione, andando tutte le spese a carico della famiglia. La Congregazione non si presterà ad associarlo se prima il Tesoriere non certificherà di aver introitato dalla famiglia le summe per le spese occorrenti.

12. Il Governo potrà cassare dal numero de'Fratelli e Sorelle, quei, che saranno contumaci di mesate non pagate per cinque anni continui, dopo aver cerziorati i contumaci a purgar la contumacia, e che a ciò non siasi adempito. Risoluta la cassazione sarà sottoposta all'approvazione dell'autorità competente.

13. Se mai qualche Fratello infelicemente si renda discolo ed insubordinato verso de' Superiori, e del P.Spirituale, dopo essere stato fraternamente ammonito, persistendo nella sua ostinazione, dietro proposta, che farà il Superiore alla Congregazione, potrà essere cassato da Fratello.

CAP. V.

Governo ed uffiziali della Congregazione.

1. Il Governo della Congregazione è composto dal Superiore, Vice-Superiore, 1.° e 2.° Assistente, e 1.° e 2.° Consultore. Gli uffiziali minori poi sono un Segretario, ed un Vice-Segretario, un Fiscale, un Tesoriere, ed un Vice-Tesoriere, quattro Sagrestani, 4. maestri di cerimonie, e 4. Coristi, oltre le seguenti Deputazioni, cioè 2. Deputati pel convoglio funebre, 2. Deputati per la Terrasanta, 4. Deputati per le Quarantore, ed altre deputazioni che potranno dal Governo destinarsi in particolari circostanze.

CAP. VI.

Dell' ufficio del Superiore.

1. Il Superiore di diritto presiede alla pia adunanza. Sarà egli assiduo in Congregazione, procurando col suo zelo e buono esempio il bene spirituale de'congregati, l'ordine della Congregazione, ed il rispetto dovuto al tempio di Dio.

2. Amministrerà il patrimonio della

Confraternita, procurando sempre il vantaggio di essa, e gli affari di qualche rilievo li tratterà con l' intelligenza degli altri Governadori.

3. Potrà il Superiore ordinare le spese solite e necessarie con mandati sul Tesoriere firmati da lui, dal Fiscale, e dal Segretario fino a duc. 5, ed al di là di questa somma con la firma anche di un altro Governadore. Per le spese imprevedute, o non di uso, non potrà ordinare esito maggiore di ducati 10. senza averne prima fatta parola alla Congregazione generale.

4. Sarà finalmente in arbitrio del Superiore convocare la Congregazione generale sempre che lo crederà espediente.

C A P. VII.

Dell' ufficio del Vice-Superiore.

1. Il Vice-Superiore in mancanza del Superiore presiede alla Congregazione. Egli lo coadjuverà nell' amministrazione della pia adunanza, avendo il secondo voto decisivo, e procurerà dal canto suo l'aumento della Congregazione, ed il bene de' congregati.

CAP. VIII.

Dell' ufficio degli Assistenti.

1. L'uffizio degli Assistenti si è di coadjuvare il Superiore nell'amministrazione e governo della Confraternita, perlocchè essi avranno anche il voto decisivo. In mancanza del Superiore, e Vice-Superiore rappresenteranno essi la Confraternità, precedendo sempre il primo al secondo.

CAP. IX.

Dell' ufficio de' Consultori.

1. Dopo i quattro Governadori prendono luogo i due Consultori, essi debbono essere intesi nelle risoluzioni di tutti gli affari rilevanti della pia adunanza, ed avranno anche il voto decisivo. Procureranno essi l'utile della Confraternita, a lode di Dio e della B. Vergine.

CAP. X.

Dell' ufficio del Segretario, e Vice-Segretario.

1. Il Segretario assisterà il Superiore ed il Governo in tutte le disposizioni, che da questi si prenderanno, procurandone l'esecuzione. Redigerà le conclusioni della Congregazione generale, gli ordinativi, e gli appuntamenti del Governo, che rapporterà sugli analoghi registri. Noterà ne'corrispondenti libri le ricezioni de' nuovi Fratelli, e Sorelle con l' entratura imposta loro. Avrà finalmente cura dell' archivio, e sarà suo obbligo portare l' intiera scrittura amministrativa della Confraternita.

2. Il Vice-Segretario coadjuverà nelle cose sudette il Segretario, ed in sua mancanza ne farà le veci.

CAP. XI.

Dell' ufficio del Fiscale.

1. L' ufficio del Fiscale si è di rappresentare l' intero corpo della Congregazione in riguardo al Governo; egli requirerà in tutti gli affari della pia adunanza, tanto

pel bene spirituale ed aumento della medesima, che per la sua buona e retta amministrazione, non potendosi dal Governo trattare alcuno affare senza la sua intelligenza. Invigilerà poi per la esatta osservanza di queste regole; visterà le conclusioni della Congregazione, e gli appuntamenti del Governo, non che i mandati di pagamento, che si spediranno al Tesoriere.

2. Non potrà giammai essere lo stesso Fratello Tesoriere, e Fiscale nel tempo medesimo.

3. In mancanza del Fiscale il Fratello più anziano di Congregazione, che si troverà presente, ne farà le veci.

C A P. XII.

Dell' ufficio del Tesoriere, e Vice-Tesoriere.

1. Il Tesoriere porterà il carico dell'introito, ed esito de' denari della Confraternita. Incasserà le rendite ordinarie, ed i proventi straordinarii dopo che il Segretario avrà disteso il mandato d'introito sull'analogo libro, che verrà cifrato dal Tesoriere. Esiterà quanto verrà ordinato con man-

dati del Superiore, e del Governo; in dorso de'quali farà fare il ricevo dalla parte prendente. Alla fine di ogni anno è in obbligo il Tesoriere rendere il conto dell' introito da esso fatto uniforme ai mandati d' introito notati dal Segretario, e dell' esito fatto in forza de' mandati, che alligherà al conto coi ricevi delle parti prendenti, e gli altri documenti giustificativi ove ve ne sieno, consegnando a chi gli succederà nella carica il residuo dell' introito forsi esistente in cassa.

2. Il Vice-Tesoriere avrà esclusivamente il carico di esigere le mesate de' Fratelli, e delle Sorelle, a cui rilascerà i corrispondenti ricevi nel libretto, che tiene ciascuno, e ne terrà esatto registro in un altro libro presso di se, passando ogni mese le somme introitate al Tesoriere. Nel ricevere da'contumaci le mesate arretrate ad oggetto di purgar la contumacia, debbe, sotto la sua risponsabilità, riceverle in Congregazione dalla persona medesima del Fratello contumace, essendo tenuto di rifare ogni danno, che potesse per tale oggetto per sua incuria avvenire; nello stesso modo, e sotto la medesima risponsabilità ogni quattro mesi farà la nota de' Fratelli contumaci, onde rilevarsi a chi debbono negarsi i benefizii spirituali e temporali. Nella fine di ciascun anno conse-

gnerà il suo libro per verificarsi se abbia passate al Tesoriere tutte le somme esatte dai mensili.

CAP. XIII.

Uffizio de' Sagrestani.

1. I quattro Sagrestani avranno cura della decenza dell'Oratorio, e delle sacre cerimonie, preparando l'Altare secondo le funzioni, che dovranno esercitarvisi.

2. Il più anziano di Congregazione fra essi custodirà tutti gli utensilii appartenenti alla Congregazione, firmandone consegna nel possesso della sua carica per darne conto in fine del suo uffizio. Avrà egli la cura della compra della cera, incenso, olio ed altro che servirà per le sacre funzioni, per la spesa de'quali oggetti dipenderà dal Governo da cui riceverà i mandati di pagamento pel Tesoriere sulle note di tali spese approvate.

CAP. XIV.

Uffizio de' Coristi.

1. Spetta ai Coristi dire l'Invitatorio dell'Uffizio, le Antifone, ed intuonare i Salmi, tanto quando dicesi l'uffizio solenne,

che quando si dice letto: è loro obbligo, ancora cantare le Litanie di M. SS., e le altre preci nella benedizione del SS.

CAP. XV.

Uffizio de' Maestri di Cerimonie.

1. L'uffizio de' quattro maestri di cerimonie è di regolare i Fratelli nelle sagre funzioni, e mantenere il buon ordine: badare alla recita dell' uffizio sagro; regolare la precedenza tra Fratelli nelle pubbliche funzioni, e nelle associazioni de' defunti.

CAP. XVI.

De' Deputati del convoglio funebre, e della Terrasanta.

1. I deputati del convoglio funebre invigileranno che si faccia in casa de'defunti, da associarsi con questa Compagnia, il solito parato con ogni decenza e regolarità, invigileranno che l'esequie sia ben ordinata, e che tutto sia ben disposto in Chiesa nell'entrare il cadavere.

2. I deputati della Terrasanta baderanno alla nettezza e decenza di questa, ed assi-

steranno quivi in occasione di esequie alla umazione del cadavere; uniformandosi in tutto agli stabilimenti sanitarii a ciò relativi.

3. Le altre deputazioni si adopereranno per l'esatto adempimento de' particolari incarichi, che potranno essere loro affidati.

CAP. XVII.

Modo da tenersi nell' elezione del Governo.

1. La mattina de' 26 Decembre di ciascun anno si procederà all' elezione de' 4. Governatori, cioè Superiore, Vice-Superiore, 1.° e 2.° Assistente.

2. Alle ore 16 del mattino congregati i Fratelli godenti di voce attiva e passiva, dal P. Spirituale s'intuonerà il *Veni Creator Spiritus*, dopo del quale, dette le corrispondenti orazioni, il Padre medesimo aspergerà i congregati con l'acqua benedetta. Sederanno quindi ad un banco preparato nel centro della Congregazione il P. Spirituale in mezzo, ed accanto il Segretario, ed il Fiscale, l'attual Superiore allora farà una terna di Fratelli, che stimerà idonei al Governo della Congregazione per probità, antichità di Congregazione, ed età compe-

tente, per iscegliersi fra essi il novello Superiore. Con avvertenza benvero, che i nominati debbono essere godenti di voce attiva e passiva, e che essendo stati Governadori altra volta sia elasso un biennio dal termine del loro Governo. Finalmente se essendo stati altra volta in Governo abbiano res'i conti e non siano debitori della Congregazione. Questa terna de' nominati sarà letta ad alta voce dal Segretario, e quindi si procederà al bussolo di essi uno dopo l'altro, secondo la loro anzianità di Congregazione, destinandosi dal Superiore un Fratello per andar raccogliendo i voti, che saranno portati innanzi al P.Spirituale, da chi si procederà allo scrutinio insieme col Fiscale e col Segretario.

3. De' tre nominati chi non avrà un voto inclusivo di più sulla metà de' voti de' Fratelli presenti, resterà escluso, ed il Superiore nominerà altro soggetto in suo luogo per bussolarsi. Occorrendo in alcuno parità di voti inclusivi ed esclusivi, si ritornerà a bussolare, ed accadendo la parità per la seconda volta si terrà per incluso.

4. Procedutosi così al bussolo di tutti e tre i nominati, si farà lo scrutinio de' voti, che avrà avuto ciascuno di essi, e resterà eletto colui, che avrà avuta la maggioranza

de' voti inclusivi sugli altri due. Che se si troverà fra i bussolati parità di voti inclusivi si farà di nuovo girare il bussolo, e riuscendo la parità per la seconda volta resterà eletto in preferenza il più anziano di Congregazione.

5. Nello stesso modo praticato per l'elezione del Superiore, si farà sussecutivamente l'elezione tanto del Vice-Superiore, che del 1.° e 2.° Assistente, con avvertenza che nelle seguenti terne possono nominarsi quelli che sono rimasti esclusi nelle terne già bussolate. L'elezione novella verrà pubblicata dal Segretario, ed indi sarà cantato l'Inno Ambrogiano in ringraziamento all'Altissimo.

6. Il novello Superiore di unita agli altri tre Governatori prima di prendere il possesso, che sarà nella prima Domenica di Gennaro, eleggeranno tra i Fratelli godenti gli uffiziali minori.

7. I quattro Governatori non possono sotto qualunque pretesto o scusa rinunciare le rispettive cariche loro addossate, per la qual cosa, rinunciando alcuno la sua carica sarà dal P. Spirituale ammonito ad accettarla, e persistendo nella rinunzia si potrà cassare da Fratello col consenso della Congregazione generale, qualora questa non trovi plausibili i motivi di scusa o rinunzia.

8. Rinunciando l' incarico alcuno degli

uffiziali minori eletti dal Governo, questa rinuncia sarà esaminata del Governo medesimo, e trovandosi poggiata sopra qualche giusto motivo sarà ammessa; ove poi tale rinunzia non sarà accettata, sarà esortato il Fratello ad accettare la carica rinunziata, e persistendo nella rinunzia, potrà essere cassato da Fratello.

9. La durata del Governo sarà di un anno. Potrà non ostante esser confermato, qualora prima di procedersi alla novella elezione uno, o più Fratelli ne faranno la dimanda. La conferma dovrà essere approvata da voti segreti favorevoli di due terzi de' Fratelli presenti con uno dippiù. Se il Governo poi è stato confermato la prima volta la conferma dovrà essere approvata con unanimità di voti.

10. Il Governo, ed il Tesoriere, che hanno terminato l' Uffizio sono tenuti di presentare il conto della loro gestione fra giorni venti dal dì del possesso del nuovo Governo, al che non adempiendo saranno tenuti come contumaci fino a che non vi adempiranno, ed in tal tempo saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

11. Dato il conto, il nuovo Governo procederà alla nomina di due Fratelli revisori de'conti della passata amministrazione.

I suddetti revisori saranno tenuti di esaminare tali conti, e presentarli discussi alla Congregazione fra giorni 15 dal dì che furono loro consegnati: se a ciò non verrà adempito fra l'indicato termine, i Fratelli revisori rimarranno privi di voce attiva e passiva, e soggetti a tutti gli effetti della contumacia fino a che non vi adempiranno. Nel caso che venga confermato l'antico Governo, la discussione del conto sarà commessa dalla Congregazione generale a due Fratelli, che saranno eletti a maggioranza di voti lo stesso giorno che si farà la conferma.

12. Se il conto verrà approvato si farà ai passati amministratori, ed al Tesoriere la debita liberatoria; ove il conto non si troverà regolare si spedirà contro chi spetta la significatoria, potendo la Congregazione per la riscossione del suo credito far uso de'mezzi, che la legge somministra. Coloro che costringeranno la Congregazione a far uso de'mezzi della legge contro la loro amministrazione, se mai saranno condannati, non potranno mai più godere di voce attiva e passiva, senza poterla riacquistare.

13. Del conto morale saranno responsabili i Governatori, che hanno firmato i mandati che mettonsi in discussione. Del

conto materiale sarà interamente risponsabile il Tesoriere.

CAP. XVIII.

Ricezione de' Fratelli e Sorelle.

1. Chiunque desidera essere ammesso nel numero de' Fratelli o delle Sorelle di questa Confraternita, dovrà presentarne dimanda al Governo; questa dimanda dal Superiore sarà commessa a due Fratelli de' più probi ed onesti, che non abbiano con l'aspirante vincolo di parentela anche spirituale. Questi s' informeranno esattamente della condizione, costumi, salute, ed età del ricorrente, e trovandola irregolare, ne daranno avviso a voce al Superiore, che non farà più motto della domanda, e trovandola regolare ne faranno rapporto in iscritto apponendovi le loro firme. In questo ultimo caso la dimanda ed il corrispondente rapporto sarà proposto alla Congregazione con l'intervento del Fiscale, previa chiamata generale. Indi sarà bussolato, ed ottenendo maggioranza di voti affermativi, sarà subito ammesso.

2. Risoluta l'ammissione del nuovo Fratello o Sorella dalla Congregazione, questi

dovrà pagare una somma per sua entratura, che gli verrà tassata dal Governo sul parere del Fratello Fiscale. Nel tassarsi questa entratura il Governo avrà riguardo all'età dell'ammesso, ed alle altre sue circostanze personali.

3. Se l'entratura non vorrà pagarsi tutta prontamente, potrà dal Governo ordinarsi, che si paghi prontamente una porzione non minore del terzo, ed il rimanente o in vita, o in tempo di morte del Fratello, o della Sorella.

4. Ciascun nuovo Fratello dovrà benanche farsi la veste di confrate uniforme alle altre, purchè non venga dal Governo altrimenti destinato nello stabilire l'entratura.

CAP. XIX.

Modo da tenersi le Congregazioni generali.

1. Dovendosi per qualche affare convocare la Congregazione generale, dal Segretario si farà la chiamata coi soliti bigliettini, ne' quali oltre il giorno e l'ora non si addurrà alcun motivo se non *per affari.*

2. Nel giorno destinato, congregati i Fratelli, dal Superiore, o da altri a ciò incaricato, si proporrà l'affare da risolversi,

sul quale diranno prima il loro parere i Governatori, ed il Fiscale, e poi gli altri Fratelli uno per volta senza confusione. Essendovi poi discrepanza di opinioni la risoluzione sarà fatta col bussolo a maggioranza di voti segreti.

3. I Fratelli, che chiamati non interverranno, s'intende che abbiano per quella volta rinunciato al loro voto, nè potranno lagnarsi della risoluzione presa, o opporsi ad osservarla.

4. Se avvenisse che per qualche pressante urgenza fosse necessario provvedersi agl'interessi della Congregazione prontamente, senza potersi far prima la generale chiamata; basterà convocare il Governo ed il Fiscale, da'quali si potranno prendere le opportune risoluzioni, manifestandosi poi ai Fratelli la risoluzione nella prima Congregazione, che si terrà.

(*Sieguono le firme.*) L' approvo.

Firmato = FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato = DE MEDICI.

CATALOGO

DELLE INDULGENZE, CHE ACQUISTANO I FRATELLI E SORELLE DELLA COMPAGNIA

DEL

SS. ROSARIO.

1. Nel giorno, in cui alcuno si ascrive nella comune Confraternita del SS. Rosario, se ciò fa confessato e communicato conseguisce Indulgenza Plenaria. *Inno. XI. in Bulla, quae incipit: Nuper pro parte dilecti Filii Antonii de Monroy die xxxi. Julii anno 1679. cap. 2. n. 1. 2.* E portando sopra se medesimo in onor di M. V. il Rosario 100. anni, e 100. quarantene d' Indulgenze. *Idem ibidem c. 3. n. 3.*

Chi per ogni settimana reciterà intiero il SS. Rosario, acquista Indulgenza Plenaria una volta in vita, quale dovrà applicargliela il proprio Confessore, a cui manifesterà la pia sua intenzione per tal conseguimento; in articolo di morte guadagna pure Indulgenza plenaria. *Inn. XI. ibidem cap. 4. num. 2.* Questa seconda la

riceve l'infermo, quando se gli da l'assoluzione del SS. Rosario di speciale concessione Pontificia. Si guadagnano anche altri anni 7. ed altrettante quarantene per la recita dell'intiero Rosario fra la settimana.

Chi recita una terza parte del SS. Rosario guadagna per ogni volta sessantamila e diecisette anni, sessantamila e quindici quarantene d' Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 3. n. 1. a 10.* Quindi recitandosi intiero il SS. Rosario si conseguisce per ciascuna volta cent' ottantamila e cinquantun' anno, cent' ottantamila e quarantacinque quarantene, e giorni mille ed ottanta d' Indulgenza.

Chi 3. volte fra la settimana recita il SS. Rosario ogni volta guadagna 10. anni, ed altrettante quarantene d'Indulgenze delle penitenze ingiunte; e più altri 40. giorni per la recita in ogni settimana.

Si aggiunga, che chi per intiero lo recita, oltre le di già dette, conseguisce ancora le Indulgenze da' Sommi Pontefici concedute nei Regni di Spagna, a chi recita la corona della B. Vergine. *Idem ibid.* Fra quali Indulgenze della detta corona, vi è ancora Indulgenza plenaria.

Di più Bened. XIII. nel suo Breve: *Sanctissimus Dominus noster Benedi-*

ctus Papa XIII. summa devotione motus, sotto li 13. Aprile 1726. concede a'Fratelli dell' uno e dell' altro sesso, che recitano tutto il Rosario, o la terza parte almeno per ciascun *Pater noster*, e per ciascuna *Ave Maria* cento giorni d'Indulgenza; ed a quelli che per un anno intiero lo reciteranno tutto, o la terza parte almeno, confessati e communicati li concede Indulgenza plenaria da potersi applicare all'anime del Purgatorio. E queste sono le medesime Indulgenze concedute già alla corona di S.Brigida.

Nominando nel fine d'ogni *Ave Maria* il nome di Gesù, per ogni volta si rilasciano cinque anni e cinque quarantene dell'ingiunte penitenze. *Inn. XI. ibid. cap. 3. n. 3.* Di più quante volte si nominerà il Santissimo Nome di Gesù, come quello di Maria tanto dentro, quanto fuori del Rosario, altre tante volte si rilasciano giorni sette dell'ingiunte penitenze. *Idem cap. 4. n. 5.*

Recitandosi il Rosario avanti la Cappella, o Altare di esso, od in altro luogo della Chiesa, donde però si possa vedere detta Cappella, o Altare; per ogni terza parte altri anni cinquanta d'Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 3. n. 7.* Che se ciò non fosse possibile per qualche impedimento basta per conseguire detta Indulgenza reci-

tarlo in qualunque altra Chiesa, o Oratorio.

Recitandosi intiero il Rosario, confessato e communicato nel giorno della SS. Annunciata, Indulgenza plenaria. *Inn. XI. cap. 4. n. 4.* E nelli giorni della Visitazione di Maria Vergine, del SS. Natale confessati e communicati recitando la terza parte del SS. Rosario anni dieci, quarantene dieci, e giorni cento d' Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 4. n. 1. et 4.* Lo stesso guadagnasi nei giorni della Purificazione, Assunzione, e Natività della Beata Vergine, recitandosi la terza parte del Rosario. *Inn. XI. ibid. cap. 4. n. 18.* Finalmente nei giorni dell'Ascensione del Signore, e di Pentecoste si conseguiscono, colla recita della terza parte del SS. Rosario, anni sette e quarantene sette d' Indulgenza. *Inn. XI. cap. 4. n. 7.* E dieci anni pure, e dieci quarantene colla medesima recita nel giorno di Pasqua. *Inn. XI. cap. 4. n. 6.* Queste indulgenze tutte si conseguiscono di più delle già sopra mentovate.

2. In qualunque giorno, che si visita la sola Cappella del SS. Rosario giorni cento d'Indulgenza. *Inn. cap. 6. n. 4.*

In tutte le prime Domeniche d' ogni mese confessato e communicato visitando la Cappella suddetta si acquista Indulgenza

plenaria, quale conseguir possono gli infermi ancora, purchè confessati e communicati in casa recitino li sette Salmi Penitenziali, oppure il Rosario, o la corona della B. V. pregando secondo, che si deve per conseguirla, *Inn. XI. ibidem cap. 6. n. 2.* cioè per la conservazione del Sommo Pontefice, per la esaltazione della Chiesa, per l'estirpazione dell'eresia, per la conversione degl'infedeli e peccatori, per la pace e concordia dei Principi cristiani.

Nei giorni della Purificazione, Annunciazione, Visitazione, Nascita, Presentazione, e Concezione di M. V. confessato e communicato, o almeno proponendo di farlo ne' tempi stabiliti, visitando la detta Cappella dalli primi Vesperi in fino al tramontar del sole de'giorni seguenti, si conseguisce Indulgenza plenaria. *Inn. in Bulla cap. 6.*

Più nel giorno della Purificazione, Visitazione, Annunciazione, Assunzione, Nascita, e Concezzione, si guadagnano ancora altri 7 anni, e 7 quarantene d'Indulgenze colla stessa visita.

Nel giorno dell' Assunzione di Maria confessato e communicato si conseguisce, visitando la detta Cappella dalli primi Vesperi fino al tramontar del sole del seguente

giorno Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati tante volte, quante si replicherà la detta Visita, perciò detta *toties quoties. Inn. XI. ibid. cap. 6. n. 9. Bened. XIII. in Brevi summa devotione motus 13. April. 1726.*

In tutte le feste del Signore, nella solennità del *Corpus Domini*, in tutte le feste nelle quali si celebra alcuno de' misteri del SS. Rosario, nel primo di Novembre giorno d' ogni Santo, ed in quello di tutt' i Santi dell' ordine de' Predicatori confessato e communicato visitando la detta Cappella Indulgenza plenaria. Nel giorno del Santo Titolare della Chiesa, dove sta eretta la Compagnia del SS. Rosario, visitando detta Chiesa, si acquista Indulgenza plenaria. *Inn. in ead. Bulla.* E visitando confessato e communicato o la Chiesa suddetta, o altra de' PP. Domenicani nel giorno del Corpo di Cristo, si lucra anche l' Indulgenza plenaria. *Inn. XI. ibid. cap. 6. n. 5.*

Nella terza Domenica di Aprile, chi visita la sola Cappella del Rosario confessato e communicato, guadagna Indulgenza plenaria. *Inn. XI. cap. 6. n. 2.* Nella Domenica fra l'ottava della Nascita della B.V. confessato e communicato, pregando per lo felice stato del Rom. Pontefice, e della

Santa Chiesa, si conseguisce Indulgenza plenaria. E chi nello stesso giorno si occuperà ad ornare gli Altari, o in altro modo servire le Chiese, dove sta eretta la Compagnia del SS. Rosario nelle cose appartenenti a quella festa, cento giorni d'Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 7. n. 4.* Tale Indulgenza conseguir possono gl'infermi, le donne gravide, ed altre persone legitimamente impedite, col recitar ginocchioni la *Salve Regina* avanti l'Altare, o altra Immagine di M. V.

Nel giorno della festività del Santissimo Rosario, o in un giorno fra l'ottava, oppure nel giorno ottavo a proprio arbitrio ed elezione, chiunque confessato, e communicato visita la medesima Cappella del SS. Rosario, acquista Indulgenza plenaria. *Inn. XI. cap. 9. n. 2.*

3. Visitando cinque Altari, sia nella Chiesa de' PP. Domenicani, od altra, recitando per ciascheduno di essi (pentiti prima delle proprie colpe, con fermo proponimento di confessarsi ne' tempi stabiliti) cinque *Pater* ed *Ave*, pregando il Signore secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, si guadagnano le medesime Indulgenze delle Stazioni di Roma, fra' quali vi sono molte Indulgenze plenarie colla liberazione di molte

Anime del Purgatorio, ed anche talvolta in forma di Giubbileo. Che se nella Chiesa vi fosse un Altare solo, basta visitar quello solo cinque volte; oppure se ve ne fussero due, tre, o quattro, basta visitar questi tante volte quante venghino a compire il numero delle cinque visite, recitando cinque volte li cinque *Pater noster*, ed *Ave*, e pregando come sopra, per guadagnarsi le Indulgenze delle Stazioni di Roma, le quali, sebbene secondo il decreto della Sagra Congregazione dell' Indulgenze dei 7 Marzo 1678. debbano intendersi solamente concesse nelli giorni delle Stazioni annotate nel Messale Romano, furono non ostante da Innoc. XI. nell'anno dopo 1679. a 31. Luglio confermate in favore de' Fratelli e Sorelle del SS. Rosario senza tale restrizione, anzi derogando qualunque cosa in contrario.

4. Chiunque ascolta predicare il SS Rosario da un Padre Domenicano, acquista ogni volta cento giorni d' Indulgenza; siccome chi si confessa ad un Padre Domenicano, e si communica in una di dette Chiese dove sta eretta la Compagnia, guadagna Indulgenza plenaria nelle prime Domeniche de' mesi. *Inn. in Bulla cap. 3. 9. n. 4. e n. 1. 8.*

5. Chiunque de' Fratelli e Sorelle as-

siste confessato e comunicato alla processione di M. V. solita farsi nelle Chiese de' PP. Domenicani le prime Domeniche di ciascun mese, guadagna Indulgenza plenaria, e più 7. anni, sette quarantene e giorni 100 d'Indulgenze, siccome l'acquistano pure confessati, e communicati assistendo alle processioni, che sogliono da'medesimi Religiosi farsi nelle feste della Purificazione, Annunciazione, Visitazione, Assunzione, Nascita, Presentazione, e Concezione di M. V. *Inn. XI. ibid. cap. 5. n. 2. 3. 4.* Assistendo poi alle processioni, che nelle Chiese de' suddetti Religiosi si fanno ogni settimana in suffragio de'Morti, ottant'anni d'Indulgenza; ed assistendo agli Anniversarj, che nelle medesime Chiese sogliono farsi per li defunti, cento giorni. *Inn. XI. ibid. cap. 7. n. 2. et 6.*

Assistendo alla *Salve Regina*, che da' PP. Predicatori si canta dopo la Compieta nelle feste di M. V., de' Santi Apostoli, e de' Santi di quell'Ordine, per ogni volta tre anni, e tre quarantene. Ne' Sabati di Quaresima un'anno. In tutti gli altri Sabati o giorni di festa quaranta giorni, ed in ogni giorno dell'anno, proponendo almeno di confessarsi, cento giorni d'Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 7. n. 1. et 4.* E stando pre-

senti alle Messe, o altri divini ufficii nelle Chiese de'detti PP. per ogni volta sessanta giorni d'Indulgenza. *Idem ibid. cap. 7. n. 5.*

6. Accompagnando il SS. Sacramento, che si porta agli infermi, o in altra occasione, e non potendo ciò fare per legittimo impedimento, udendo il segno della Campana a ciò destinato, dicendo ginocchioni un *Pater*, ed *Ave* per li Fratelli defunti, oppur un *Pater* per l'infermo, 60 giorni d'Indulgenza. Guadagnano la medesima Indulgenza coloro che accolgano i Pellegrini, o poveri ovvero danno, o fanno loro qualche soccorso. Coloro che compongono o fanno comporre qualche discordia, che riducono i peccatori a penitenza, ed insegnano i Misteri della nostra Redenzione, o altri divini precetti. Recitando cinque *Pater*, ed *Ave* in onor delle cinque Piaghe di N. S. Gesù Cristo per li Fratelli e Sorelle defunte, giorni sessanta d'Indulgenza. *Inn. XI. cap. 7. n. 5. ibid.* Visitando alcuno, o alcuna de' Fratelli, o Sorelle infermi, tre anni, tre quarantene, e giorni dugento venti; esortandolo a ricevere i Santi Sacramenti cento giorni d'Indulgenza; accompagnandolo alla sepoltura anni tre, e quarantene tre, e giorni dugento venti d' Indulgenza. *Inn. XI. ibid. cap. 7. num. 2. 3. 4. 5.*

7. Oltre le già dette, vi è ancora l'Indulgenza dell'ora del Rosario perpetuo per l'anime degli agonizzanti. In quest'ora s'hanno a recitare tutte le quindici poste del SS. Rosario, e nel fine di ciascuna posta si dirà il *Credo*, soggiungendosi le seguenti parole: *Per sanctam derelictionem tuam o bone Jesu, ne derelinquas me unquam, et maxime in hora mortis meae*; e chi non sa leggere dirà tre *Pater* ed *Ave* per l'Agonia, Passione, e Carità del Signore. Così orando in quest'ora confessato e comunicato, oppure ciò non potendo contrito, con fermo proponimento di confessarsi e communicarsi appresso, si acquista Indulgenza plenaria, e le Indulgenze tutte concesse a chi recita per intiero il Rosario, quali possono applicarsi per modo di suffragio a pro di quelle stesse anime allora separatesi da' corpi loro. L'ora determinata di orare in questa forma si dà dal Padre del Rosario nella cartella, che per questo fine dispensa, siccome dalla detta cartella potrà ciascheduno restare pienamente informato di quanto possa, e sia tenuto eseguire.

8. Li Fratelli e Sorelle di questa Compagnia, che sono infermi, o impediti legitimamente, recitando la terza parte del Rosario avanti alcuna Imagine di Maria con

fermo proponimento di confessarsi e communicarsi ne' tempi stabiliti dalla Chiesa, acquistano ogni giorno che la recitano tutte quelle Indulgenze respettivamente, che acquisterebbero, se sani intervenissero a tutte le funzioni stabilite per guadagnarle. Pertanto recitando la detta terza parte la prima Domenica del mese, acquistano Indulgenza plenaria, come se assistessero alla processione, che in quel giorno si fa, come se si confessassero e communicassero nelle Chiese de' Padri Domenicani, e recitandola qualunque giorno guadagnano le Indulgenze che acquisterebbero se visitassero qualunque giorno la Cappella del SS. Rosario, assistessero agli uffizii divini, visitassero dette Chiese ne' giorni de' Santi del loro Ordine, o Titolari, e si esercitassero in tutte le altre già notate opere pie. Li Fratelli e Sorelle, che navigano, o viaggiano per terra, o sono impiegati a servire, godono le medesime Indulgenze, come gl'infermi; ma a differenza di questi recitar debbono tutto intiero il Rosario, procurando però di premunirsi con la debita contrizione. *Inn. XI. in Bulla cap. 11.* Gl'infermi, e gl'impediti come sopra recitando ginocchioni la *Salve Regina* innanzi all' Altare, o qualche Immagine di M.V. acquistano cento quaranta

giorni d' Indulgenza, come fossero presenti alla *Salve*, che cantasi da' PP. Predicatori dopo Compieta. *Inn. XI. ibid. cap. 7. n. 1. 4.* L'infermi non potendo col corpo ginocchiarsi, lo facciano col cuore.

9. Li Fratelli e le Sorelle del SS. Rosario in articolo di morte, confessandosi e communicandosi per Viatico, guadagnano Indulgenza plenaria. Se dopo confessati e communicati, e fatta la professione della Santa Fede Cattolica Romana, reciteranno la *Salve Regina*, acquisteranno Indulgenza plenaria. Parimenti dopo confessati e communicati, se col cuore almeno, non potendo colla lingua, invocheranno il Santissimo Nome di Gesù, o di Maria, oppure daranno qualche segno di contrizione, guadagneranno Indulgenza plenaria. *Inn. XI. cap. 10. n. 1. 3. 4. 5.* Ricevendo la generale assoluzione del SS. Rosario solita darsi da' PP. Domenicani nell' articolo di morte, acquistano Indulgenza plenaria. *Idem cap. 4. n. 2.* Parimente confessati e communicati, oppure avendo proponimento di farlo, morendo terranno in mano la candela benedetta del Rosario, purchè in vita l'abbiano una volta almeno recitato intiero, acquisteranno Indulgenza plenaria. *Idem cap. 12. n. 2.*

10. Qualunque Sacerdote Domenicano,

che secondo le costituzioni Apostoliche celebra la Messa del SS. Rosario, ogni volta acquista le Indulgenze tutte concesse, a chi recita il Rosario intiero; e le stesse pure acquistano li Fratelli e le Sorelle ogni qualunque volta, almeno col proposito di confessarsi, ascoltino la detta Messa. Che se li Sacerdoti frequentemente celebreranno, ed i laici Fratelli e Sorelle udiranno la detta Messa, conseguiranno una volta il mese, a propria elezione Indulgenza plenaria in quel giorno, che respettivamente si confesseranno e communicheranno. *Inn. XI. cap. 10. n. 6. 7.*

11. Le Indulgenze del SS. Rosario sono applicabili all' anime de' Fratelli e Sorelle passate all' altra vita, ed ancora all' anime di quei Fedeli, che non lo furono, purchè aggregati siano in questa Compagnia dopo la lor morte. *Inn. XI. ibid. cap. 12. n. 2. 3.*

12. L'Altare del SS. Rosario, eretto sia nelle Chiese de' PP. Domenicani, o in altre, dove, per ispecial privilegio del P. Reverendiss. Generale de' Predicatori, fondata stia la Compagnia del Rosario, gode l' indulto di Altare privilegiato ogni volta, che alcun Sacerdote di dette Chiese, cioè destinato al servizio di quelle soltanto, celebri in esso la Messa de'Morti per l'anima

di qualunque Fratello, o Sorella di detta Compagnia. *Inn. XI. cap. 12. n. 1.* Questo privilegio però fu graziosamente esteso da Bened. XIII. nel suo Breve, che incomincia: *Exponi nobis nuper fecit*, spedito a 22. Settembre 1724. a tutti li Sacerdoti dell' Ordine Domenicano, che celebrano in qualsivoglia Altare delle loro Chiese per l'anime de' Fedeli defunti dell'uno e dell'altro sesso, anche non scritti nel libro della Compagnia già detta, di poter liberare una di esse dal Purgatorio.

13. Li Fratelli e le Sorelle del SS. Rosario, sono ricevuti così in vita, come in morte, alla spiritual partecipazione di tutte le orazioni, penitenze, ed altre opere pie, che fanno in tutto il Mondo li Religiosi e le Religiose dell' Ordine di S. Domenico; ed il Papa Leone X. nella costituzione 46. *Pastoris aeterni pridie nonas Octobris 1520.* vuole, che ciascun Fratello, o Sorella del SS. Rosario partecipi di tutti li beni spirituali, che per tutto il Mondo si fanno da tutti li Fratelli e Sorelle del SS. Rosario. Il medesimo Papa Leone X. nella stessa costituzione, confermata da Bened. XIII. nella sua Bolla *Pretiosus*, concede a' Fratelli e Sorelle del Rosario, che si confesseranno da un Confessore Domenicano

facoltà amplissima di poter essere assoluti in alcuni giorni da molti casi e censure, le quali potrà ognuno sapere dallo stesso Confessore, lasciandoli ora per brevità; siccome si tralasciano per tal motivo le concessioni fatte a'mentovati Fratelli e Sorelle, nel tempo dell' interdetto, da CLEMENTE VII. nel suo Breve *Ineffab.*

14. Quelli, che scritti non sono nella Compagnia del Rosario, possono nondimeno acquistare le seguenti Indulgenze. Assistendo alla Processione del SS. Rosario nella prima Domenica del mese, sett'anni, e sette quarantene. *INN. XI. ibid. cap. 5. n. 1.*

Recitando una terza parte del SS. Rosario, cinque anni, e cinque quarantene. *INN. XI. ibid. cap. 3. n. 2.* Confessati e communicati nella prima Domenica di Ottobre visitando la Cappella del Rosario, Indulgenza plenaria; la quale pure acquistano confessati e communicati visitando una delle Chiese de' PP. Domenicani, o altra, dove sia eretta per special privilegio la Compagnia del Rosario, nel giorno del *Corpus Domini. INN. XI. ibid. cap. 6. n. 5.*

Visitando una delle suddette Chiese nel giorno del Santo Titolare delle medesime confessati e communicati Indulgenza plenaria. *INN. XI. ibid. cap. 7. n. 6.*

Visitando pure una delle Chiese dell'Ordine de' Domenicani ne' giorni de' Santi loro Canonizzati, confessati e communicati, Indulgenza plenaria.

FINE.